



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
Sezione Civile

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Paolo Vadala'	Presidente
dott. Andrea Enrico Polimeni	Giudice rel. est.
dott.ssa Filomena Di Gennaro	Giudice

nel procedimento portante il n. **6-1/2025 P.U.** instaurato su ricorso promosso da

VERONICA ROSSI (RSSVNC78B62C933U), procuratrice speciale di **PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.p.A.** (13048380151), mandataria di **PRELIOS CREDIT SERVICING S.p.A.** (08360630159) a sua volta mandataria di **BUONCONSIGLIO 4 S.r.l.** (05273160266), rappresentata e difesa dall'avv. Daniela D'Orazio

ricorrente

nei confronti di

ESTER BONARDI (BNRSTR62S53L049S),


debitore contumace

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

OMISSIS







P.Q.M.

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata di **ESTER BONARDI** (BNR-STR62S53L049S);

NOMINA

giudice delegato il dott. Andrea Enrico Polimeni;

NOMINA

liquidatore il la dott.ssa SONIA ROSSI (RSSNO80T63E783Q);

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei rispettivi creditori (ove non già presenti in atti);

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco termine, decorrente dalla notificazione di cui all'art. 270, comma 4, CCII, di **90 giorni** (salva l'eventuale proroga di trenta giorni, su richiesta del liquidatore, ai sensi dell'art. 272, co. 1, CCII; e salva l'ammissibilità delle domande tardive nella ricorrenza delle condizioni stabilite dall'art. 273, comma 5, CCII) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'eventuale immobile di proprietà che sia utilizzato dal debitore come prima casa di abitazione (che il debitore è autorizzato provvisoriamente ad utilizzare), il cui rilascio verrà ordinato a seguito dell'aggiudicazione definitiva all'esito delle relative procedure competitive (ferma la possibilità di ordinarne il rilascio in un momento anteriore nel caso in cui il persistente utilizzo nelle more da parte dei debitori arrechi pregiudizi alla massa dei creditori concorsuali);

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE



- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina, depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-*bis*, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;

- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;

- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;

- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del Codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;

- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;

- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione;

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;



che, eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che, terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che, in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;

ORDINA

che, a cura del Liquidatore, sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati, nonché la notifica al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

DISPONE

che, a cura del Liquidatore, la presente sentenza sia inserita, come prescritto dall'art. 270, comma 2, lett. f), CCII, nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

La cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza alle parti e al liquidatore.

Così deciso a Macerata nella camera di consiglio del 29/05/2025.

Il Giudice relatore
(Andrea Enrico Polimeni)

Il Presidente
(Paolo Vadala')

